



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - SINDACATO UNITARIO - UNIONE PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA

Con la presente, codesta UP di Forlì-Cesena, è gentilmente a sottoporre alla vostra attenzione il caso sotto riportato e a richiedere all'Ufficio Legale ANCL se ci sono gli estremi per una causa pilota oppure rimostranze che a livello Nazionale si possono sollevare vista l'esistenza di sentenze che potrebbero già garantire il diritto del CDL.

Descrizione del caso occorso alla collega associata Ancl UP di Forlì-Cesena:

In data 18/5/2016 presentavo al Tribunale Ordinario di Forlì, GD Dott. Alberto Pazzi, richiesta di ammissione al passivo per il fallimento di un'azienda mia cliente.

Il mio credito complessivo ammontava ad € 2555.67. In data 7/9/2016 il curatore proponeva l'ammissione al passivo come credito privilegiato l'importo di € 1481 derubricando come chirografario il rimanente, in quanto risalente al periodo che precede il biennio antecedente il fallimento, con la presente motivazione:

Il GD, considerato che il rapporto professionale fra il fallito e il creditore istante era ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento, di modo che il biennio di cui all'art. 2751 bis n.2 CC deve essere computato a decorrere da tale momento; ritenuto che il rapporto fra l'istante e il fallito sia consistito nello svolgimento delle singole prestazioni poi indicate nelle nota pro forma allegate all'insinuazione; considerato che restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto (Cass. 28/01/2014 n.1740); ritenuto che non abbiano collocazione privilegiata gli importi dovuti per IVA, Cassa di previdenza e spese anticipate; condivise pertanto le osservazioni del curatore, ammette il credito come da questi proposto.

Ritenendo che la mia attività professionale non possa essere considerata alla stregua di singole prestazioni in quanto il cliente sottoscrive un unico incarico per consulenza ed amministrazione del personale all'inizio del nostro rapporto e che, tale incarico, si protrae fino alla sua definitiva conclusione, ho presentato le mie osservazioni al curatore.

Il giudice ha confermato la sua precedente decisione.

Si chiede se sia corretta l'interpretazione data dal Giudice della sentenza Cass. n. 1710 del 28/1/2014 anche alla luce delle sentenze Cass. n. 2838 del 27/2/2001 e n. 806 del 19/1/2001.

In attesa di Vs gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere i nostri cordiali saluti.

Forlì, lì 30 settembre 2016



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO**
Unione Provinciale di Forlì-Cesena
Via Torelli, 2 - 47100 FORLÌ

ANCL SU FORLÌ-CESENA
Via Torelli 2 - 47121 - Forlì - (FC) e-mail: forlicesena@anclsu.com